



COMUNE DI TUSA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Vigilanza – Ufficio Comunale Protezione Civile

Via Alesina n. 36 – 98079 Tusa (Me)

Tel. 0921330405 – fax 0921330886

C.F.: 95016020836

PEC: comuneditusa@pec.it

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DELL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Delibera di G.C. n. 31 del 18.02.2022

Art. 1. Principi generali

Il servizio di reperibilità dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile è istituito al fine di assicurare al di fuori del normale orario di servizio, l'incolumità, la sicurezza pubblica e la protezione civile mediante interventi immediati e non rinviabili, nei limiti delle competenze spettanti all'Amministrazione Comunale e secondo le modalità e le procedure di seguito riportate.

Non è possibile attivare alcuna forma di reperibilità durante il servizio ordinario ovvero con presenza di personale in servizio ordinario, fatto salvo quanto previsto al punto seguente.

La reperibilità del servizio di Protezione Civile inizia a decorrere dal termine dell'ordinario orario di lavoro del personale assegnato a detto servizio in relazione alla tipologia e funzione svolta presso l'Ente.

Tra i casi di eventi di carattere eccezionale, si ipotizzano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- cedimento non prevedibile della sede stradale per il quale si rende necessario disporre tempestivamente idonei ripari e/o predisporre percorsi alternativi per ragioni di sicurezza stradale;
- incendi o crolli di edifici, pubblici o privati, prospicienti la pubblica via per i quali si rende necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- incidenti stradali con danni a strutture o intralci e/o rischi per la percorribilità delle strade, solo nel caso in cui arrechino danni a strutture pubbliche;

Non rientrano tra i servizi di pronta reperibilità gli interventi programmabili nel tempo.

A seguito dell'attivazione da parte del Referente Operativo sono coinvolti i servizi necessari in conformità a quanto previsto nel Piano di Emergenza Comunale per la disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile. La decisione sull'attivazione del servizio spetta al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile su disposizione diretta del Sindaco o suo delegato.

Art. 2 La reperibilità

Durante la Reperibilità, prioritariamente su base volontaria, il dipendente incluso nel servizio di turno deve essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero periodo in cui è collocato in reperibilità le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.

Non può essere inserito nel servizio di reperibilità il dipendente che ha delle limitazioni alla mansione relative al servizio suddetto, valutate dal medico competente.

Per poter ottenere deroga alla reperibilità, i dipendenti interessati dovranno presentare annualmente, apposita istanza al competente Dirigente entro il 30 novembre, da valere per l'anno successivo.

La Conferenza dei Capi Area - P.O. esaminerà tutte le richieste e concederà o denegherà le autorizzazioni di cui trattasi entro 15 giorni avendo cura di garantire comunque le necessarie unità minime.

I dipendenti che hanno ottenuto la deroga dovranno annualmente, entro il 30 novembre, rinnovare la richiesta di esonero. Tale istanza sarà sottoposta alla Conferenza dei Capi Area - P.O. per l'ammissibilità o la non ammissibilità. L'eventuale non ammissibilità dovrà essere opportunamente motivata.

Le deroghe attualmente in essere perdureranno nella loro efficacia fino a quando non ne saranno autorizzate nuove.

Nel caso di situazioni che richiedano l'attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) il Sindaco nella qualità di Autorità di Protezione Civile, in assenza o mancanza di personale facente parte dell'Ufficio di Protezione civile potrà avvalersi del personale in servizio presso l'Ente al fine di fronteggiare l'emergenza in corso.

In ogni fase organizzativa del servizio di reperibilità, si osserveranno puntualmente i dettati contrattuali, e tutte le altre norme in vigore.

Art. 3 Modalità di svolgimento

Ogni dipendente non può essere inserito in più di sei periodi di reperibilità in un mese, ed ogni periodo non potrà essere inferiore a 4 ore e superiore a 24 ore.

Tale limite potrà essere derogato solamente per effetto di specifico accordo in tal senso espresso nella contrattazione decentrata integrativa a livello di ente in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 24 del CCNL del comparto Funzioni Locali stipulato il 21.5.2018.

L'articolazione oraria è conforme alla organizzazione degli uffici interessati al fine di garantire la più corretta copertura del servizio oggetto del presente regolamento.

Il turno di servizio della reperibilità è definito con cadenza mensile definita dal Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile.

I lavoratori possono essere individuati, ove eventualmente necessario, anche tra i dipendenti non appartenenti direttamente all'Ufficio di Protezione Civile o all'area di attività interessata alla reperibilità, purchè in possesso della categoria e di profilo professionale richiesto per l'espletamento delle mansioni che potrebbero essere richieste nell'ambito della reperibilità.

In tal caso, deve essere acquisita la previa disponibilità del lavoratore o dei lavoratori eventualmente interessati, che sottoscrivono a tal fine anche una dichiarazione formale di assunzione di responsabilità riguardo gli obblighi gravanti sugli addetti al servizio di reperibilità.

Una volta determinata l'organizzazione del turno di reperibilità, ogni eventuale modifica può essere apportata solo a seguito di specifica autorizzazione del Responsabile del servizio.

Il Responsabile del Servizio provvede direttamente alla sostituzione del dipendente che, già inserito nel servizio di reperibilità, per ragioni di malattia o di infortunio o di altro impedimento riconducibile a forza maggiore, debitamente comprovati, abbia dato tempestiva informazione di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il servizio.

Per esigenze particolari, eccezionali e motivate, il dipendente già collocato in un turno di reperibilità può eventualmente farsi sostituire da altro dipendente dello stesso indicato, purchè preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio.

Ove non sia altrimenti possibile il Responsabile del Servizio può ricercare i sostituti, in via provvisoria, tra quelli iscritti nel turno successivo, mediante disposizioni di servizio.

Art. 4 Obblighi del lavoratore

Il personale individuato ed inserito nel servizio di reperibilità, si configura come una prestazione assolutamente obbligatoria.

Sono esclusi dalla reperibilità i dipendenti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- Malattia;
- Congedo di maternità;
- Aspettative;
- Ferie ecc..

Ciò non toglie tuttavia che, durante le ferie, il dipendente debba essere disponibile al rientro per urgenti necessità, come ipotizzato dall'art. 18, comma 11, del CCNL del 06.07.1995.

Il dipendente collocato in reperibilità dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- Deve essere sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; a tal fine dovrà fornire all'ente il recapito telefonico della propria abitazione in modo da essere sempre rintracciabile, anche nel caso in cui il telefono cellulare di servizio in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili;
- Verifica se dal suo ultimo turno vi sono state eventuali situazioni modificate all'interno della struttura di competenza;
- comunica immediatamente al dirigente competente qualsiasi variazione o impedimento sopraggiunto, imputabili a forza maggiore, concernente lo svolgimento del proprio turno di reperibilità, ai fini della eventuale sostituzione;
- comunica al Responsabile del Servizio l'avvenuta sostituzione, ove intervenuta nel corso del turno di reperibilità;
- informa tempestivamente, nel caso di impedimento ad intervenire determinatosi durante il turno di reperibilità, il Responsabile del Servizio per i necessari provvedimenti;
- in casi di particolari gravità, in riferimento alle caratteristiche delle rilevanti esigenze operative da soddisfare, richiede l'intervento personale del Responsabile del Servizio, o previo assenso dello stesso, l'intervento di altri lavoratori già individuati per il servizio di reperibilità. Questi ultimi, ove disponibili, rientrano nella disciplina della reperibilità dal momento della chiamata in servizio;
- risponde prontamente alle chiamate che riceve.

Il dipendente di turno, entro 30 minuti dalla chiamata del dirigente competente o anche del diverso soggetto a ciò legittimato, deve recarsi sul luogo di lavoro o comunque nel diverso luogo dove deve essere eseguito l'intervento o deve essere svolta l'attività che hanno giustificato l'attivazione del servizio di reperibilità,

verificando anche se, in relazione alla peculiarità delle esigenze o delle eventuali emergenze manifestatesi sia necessario coinvolgere altri soggetti istituzionali o privati (ad esempio, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia locale, Ditte appaltatrici di noleggio mezzi, altre amministrazioni, ecc.).

In tal ultimo caso, il dipendente in reperibilità comunicherà al Sindaco preventivamente tutte le informazioni necessarie per le opportune valutazioni per il relativo assenso.

In caso di chiamata con intervento operativo, il dipendente interessato fornisce tempestiva ed adeguata informazione sulle circostanze e successivamente sugli esiti dell'intervento al Responsabile del Servizio, secondo le indicazioni ricevute.

Al termine di ogni intervento, viene comunque redatto un apposito verbale, che sarà poi trasmesso al Responsabile del Servizio.

Per ciascuna chiamata nel verbale vanno annotati:

- il soggetto richiedente;
- l'ora e la data;
- la natura dell'evento o della situazione determinatasi;
- i provvedimenti adottati;
- l'eventuale personale intervenuto;
- la durata dell'intervento, come attestata dal Responsabile del servizio stesso.

Il dipendente che, pur essendo inserito in un turno di reperibilità, di fatto non risulti effettivamente nei modi previsti dal regolamento adottato o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, non ha più diritto al compenso maturato per il turno di reperibilità. Il medesimo dipendente, in tale ipotesi, può essere anche oggetto a sanzioni disciplinari, secondo le previsioni del codice disciplinare di cui all'art.3 del CCNL del 11.4.2008.

Le medesime sanzioni possono trovare applicazione anche per le ipotesi di altre violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dall'ente.

In caso di rifiuto o di tardivo intervento, fermo restando anche la possibilità di sanzioni disciplinari, il dipendente interessato è automaticamente escluso da qualunque ulteriore turno di reperibilità.

Art. 5 Durata e articolazione

Nella fissazione dell'articolazione delle fasce di reperibilità, anche sotto il profilo temporale, l'ente, sulla base della disciplina contrattuale tiene conto dei seguenti criteri generali:

- a) ciascun lavoratore non può essere posto in reperibilità per più di sei volte in un mese. Trattandosi di un preciso di un preciso vincolo stabilito direttamente dal CCNL, esso ha natura imperativa e, conseguentemente, esso non può in alcun modo essere derogato. Per tal finalità, il datore di lavoro pubblico, ove possibile, assicura anche la rotazione tra più soggetti, anche volontari;
- b) La durata del periodo di reperibilità potrà essere fissato con un minimo di 6 ore un massimo di 24 ore;

- c) il limite di "sei volte in un mese", deve essere correttamente inteso come equivalente a "sei periodi" di reperibilità, a prescindere dalla loro durata, dovendosi conteggiare ogni periodo nell'ambito di una giornata di 24 ore: ad esempio, sulla base di tale previsione sarebbero ugualmente possibili sei periodi di 12 ore oppure 6 periodi di 18 ore nel mese oppure ancora 4 di 18 ore e 2 di 24;
- d) i periodi temporali come definiti dall'ente rappresentano poi il limite massimo di durata dei vincoli di reperibilità per il singolo dipendente;
- e) qualunque dipendente può essere collocato in reperibilità ma solo al di fuori dell'orario di lavoro (art. 23, comma 4, del CCNL del 14.9.2000: "l'indennità di reperibilità ... non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato")

Art. 6 Trattamento economico

Al personale in reperibilità deve essere corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il particolare compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 24, commi 1 del C.C.N.L. del 18.05.2018) destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.

Tale compenso è diverso, distinto ed autonomo anche rispetto a quello da corrispondere al medesimo dipendente qualora renda un'effettiva prestazione lavorativa nell'ambito di un periodo di reperibilità.

La disciplina contrattuale può così riassumersi:

- per ogni periodo di reperibilità di dodici ore giornaliere viene corrisposta un'indennità di € 10,33;
- tale importo dell'indennità viene raddoppiato quando il periodo di reperibilità ricade in una giornata festiva, anche infrasettimanale, o nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- l'indennità di reperibilità, nel valore ordinario o raddoppiato, può essere corrisposta anche in misura ridotta in proporzione alla corrispondente riduzione della durata della reperibilità;
- il valore minimo da corrispondere, tuttavia, non può mai essere inferiore ad 1/3 di € 10,33 (che corrisponde al rapporto di 4 ore su 12 come previsto dalla clausola contrattuale), con la maggiorazione aggiuntiva del 10%, anche quando la durata della reperibilità fosse inferiore a 4 ore;
- nel caso di frazionamento dell'indennità e di corresponsione proporzionale della stessa per periodi inferiori alle 12 ore, l'importo derivante dal riproporzionamento deve comunque essere maggiorato del 10%; quindi, tale incremento percentuale deve essere operato sulla quota del compenso corrispondente ai periodi di reperibilità superiori alle 4 ore e inferiori alle 12 ore ma, in ogni caso, il compenso massimo derivante dal computo non potrà mai superare il tetto di euro 10,33 (L. 20.000), previsto per il periodo di reperibilità standard di 12 ore;
- nel caso di periodi di reperibilità superiori alle 12 ore, la relativa indennità sarà proporzionalmente incrementata, senza peraltro la maggiorazione del 10%, data la mancanza di un'espressa previsione contrattuale in tal senso.

- Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale

Questi importi sono raddoppiati in caso di reperibilità in giornate festive o di riposo settimanale.

L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato (art. 23, comma 4, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000). Pertanto, il suddetto compenso non può essere erogato al dipendente interessato che sia chiamato a prestare una effettiva attività lavorativa a richiesta dell'ente e, quindi, durante le ore di servizio effettivamente prestato, sia ordinario che straordinario.

Ai dipendenti inseriti in un turno di reperibilità e che, per qualsiasi motivo, non rendano effettivamente il servizio, non può in nessun caso essere erogata l'indennità.

Nel caso in cui il servizio di reperibilità, a seguito di un impedimento sopraggiunto (malattia, indisposizione, ecc.), abbia durata inferiore a quella prestabilita, l'indennità è riconosciuta solo per le ore di effettivo servizio prestato

Nel caso in cui, durante il periodo di reperibilità, il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa, lo stesso, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del CCNL del 18.05.2018, ha diritto:

- a) a percepire il compenso per lavoro straordinario (art. 38, del CCNL del 14.9.2000) per le ore effettivamente lavorate;
- b) oppure, su richiesta dello stesso lavoratore, ad un equivalente riposo compensativo, secondo le regole stabilite nell'art. 38 (relativo al lavoro straordinario) e nell'art. 38-bis (relativo alla banca delle ore) del CCNL del 14.9.2000